

La presente licenza viene firmata, senza l'assistenza dei testimoni, previa consensuale rinuncia ai medesimi, in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in FALCONARA M.MA (AN)
Via LEOPARDI N. 10

ANCONA, addì

08/08/2010

Validità prorogata al 31.12.2025

ai sensi dell'art. 3 Legge 05/08/2022 n. 118

Data 22.04.2025

IL CONCESSIONARIO

L'Ufficiale Rogante
Dott.ssa Maria Grazia Pittalà

[Firma]

Il Presidente
Avv. Luciano CANEPA

L'UFFICIALE ROGANTE
Dott. Tito Vespasiani



Validità prorogata fino al 31/12/2022 ai sensi dell'art. 199 comma 3 lett. b del D.L. 34/2020 convertito con modificazioni in L. 17/07/2020, n. 77 come modificato dall'art. 5 comma 3bis del D.L. 146/2021 convertito in L. 17/12/2021, n. 215.

Data 11 MAG. 2022

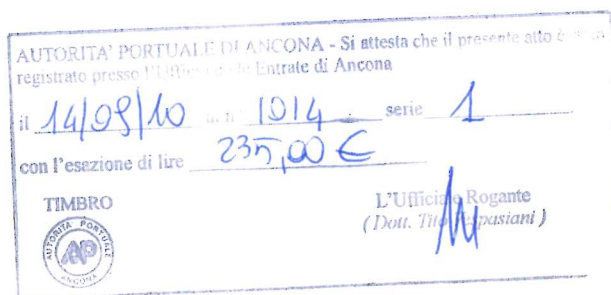
L'Ufficiale Rogante

L'Ufficiale Rogante
Avv. Gabriele Lucchini

Validità prorogata al 31/12/2024
ai sensi dell'art. 3 Legge 05/08/2022 n. 118
Data 27 MAR. 2024

L'Ufficiale Rogante
Dott.ssa Maria Grazia Pittalà

Il Segretario Generale
Dott. Tito VESPASIANI



Validità prorogata sino al 31 dicembre 2020 ai sensi dell'articolo 1 comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n°194, convertito, con modificazioni, della legge 26 febbraio 2010, n°25, come modificato dall'articolo 34-duodecies del decreto legge 18 ottobre 2012, n°179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n°221 (GU n°294 del 18-12-2012 - Suppl. Ordinario n°208)

Validità prorogata fino al 31/12/2021 ai sensi dell'art. 199 comma 3 lett. b del D.L. 19/05/2020, n.34 convertito con modificazioni in L. 17/07/2020, n.77

Data 26/03/2021

L'Ufficiale Rogante
Avv. Matteo Paroli

Il Segretario Generale
Dott. Tito VESPASIANI

FLAMINI s.r.l. - Aspio - Oimo (AN)

N. 30 del registro
concessioni - Anno 2010

N. 665 del repertorio

AUTORITÀ PORTUALE ANCONA

(C.F. E.P. IVA n. 00093910420)

	PRIMO RILASCIO
	RINNOVO
X	RINNOVO CON MODIF.
	VARIAZ. INTESTAZIONE

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ PORTUALE DI ANCONA

Vista l'istanza presentata da EVANGELISTI Anna
a firma di ANNA EVANGELISTI in data 19/04/2010;

Vista la precedente licenza n. 10 in data 24/04/2006
EVANGELISTI Anna;

Visti i pareri:

della Dogana di Ancona con nota n. 15195/RV in data 07/05/2010
della Capitaneria di Porto di Ancona con nota n. in data
del Comune di con nota n. in data

Vista la delibera N. 43 in data 21/12/2009 del Comitato Portuale;
Visto l'art. 36 del Codice della Navigazione;
Vista la Legge 28/01/94 n. 84 e successive modifiche;

CONCEDE

a EVANGELISTI Anna codice fiscale VNGNNA62S55A271A
di occupare un tratto di suolo demaniale marittimo e uno specchio acqueo di mq.24,00
della superficie di metri quadrati 2741,85
situat nel Comune di Falconara M.ma
e precisamente sul litorale di Falconara M.ma in zona Disco

allo scopo di mantenere uno stabilimento balneare composto da aree coperte destinate a cabine, magazzini, docce, wc per totali mq.152,46, un ristorante-bar di mq.99,00, una superficie tendonata di mq.69,57, area asservita per tavoli e sedie di mq.48,00, area d'ombra bagnino di mq.9,00, un campo di beach volley di mq.240,00, passaggi zona cabine di totali mq.62,79, passaggi verticali ed orizzontali per mq.223,33, un'area giochi di mq.60,00, uno specchio acqueo di mq.24,00 e un'area posa sdraio e ombrelloni di mq.1.777,70 per un periodo di cinque me

e con l'obbligo di corrispondere, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione,

Canone annuo = L. € 2.889,87 (da rivalutare negli anni successivi in base agli indici ISTAT)
Canone dovuto anno 2010 = L. € 2.889,87 (12 mesi, dal 01/01/2010 al 31/12/2010)

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata di mesi 48
dal 01/01/2010 al 31/12/2013

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Portuale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Presidente dell'Autorità Portuale avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzo risarcimenti di sorta.

Parimenti il Presidente dell'Autorità Portuale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario della presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgombrare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità Portuale, sulla semplice intimazione scritta dal Presidente, che sarà notificata all'interessato, in via amministrativa.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'albo dell'Autorità Portuale e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità Portuale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese nei modi prescritti dell'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, nè variarli; non potrà erigere opere non consentite, nè variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, nè in tutto nè in parte, nè destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, nè infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, nè recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità Portuale, della Capitaneria di porto, delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate o agli organi di polizia.

La presente concessione è altresì subordinata alle seguenti condizioni speciali che verranno appositamente sottoscritte per accettazione dal concessionario:

1) Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato;

2) Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale e avrà comunque osservato le norme vigenti in materia urbanistica ed ambientale.

3) Il concessionario dichiara espressamente di mallevare e tenere indenne la Pubblica Amministrazione in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa potesse derivare da parte di chiunque e per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione, nonchè di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo per danni alle opere della concessione causati dalla erosione marina, da mareggiate o da qualsiasi altro evento.

Il concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolarmente vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Il concessionario si obbliga a tenere indenne l'Autorità Portuale da qualsiasi responsabilità per infortuni accorsi al proprio personale durante l'esecuzione dei servizi e lavori di cui al presente contratto. Il concessionario è obbligato altresì attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro della categoria. È obbligo del concessionario rispettare le norme contenute nel Dlgs. n. 626/94 "Attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro", e successive modifiche.

4) Il concessionario è obbligato a proprie spese ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture in concessione.

5) Il sottoscritto concessionario si impegna ad osseverare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettare come in effetti le accetta.

6) Il canone applicato è stato determinato in base alla Legge Finanziaria 2007, n°296 del 27/12/2006.

IL CONCESSIONARIO SI OBBLIGA AL PAGAMENTO DELL'EVENTUALE CONGUAGLIO.

7) È fatto obbligo al concessionario di rispettare scrupolosamente eventuali divieti di balneazione limitando l'attività dello stabilimento alla sola elioterapia od all'eventuale esercizio di bar-ristorante.

8) Il concessionario è tenuto ad assicurare, sotto la sua personale responsabilità, un efficace servizio di salvataggio e di assistenza sanitaria.

9) È fatto obbligo al concessionario di rendere lo stabilimento balneare "visitabile" ai sensi del D.M. 236/89 e di rendere fruibile almeno una cabina ed un servizio igienico da parte di persone con ridotte od impedite capacità motorie o sensoriali.

10) Il concessionario si impegna a realizzare le adeguate ed opportune recinzioni, ai fini della pubblica sicurezza, come previsto dall'art.40 del D.P.R. 11 luglio 1980 n°753.

Continua da pag. 1

si dal 1/05 al 30/09.

IL CONCESSIONARIO

G. Lucchini

Validità prorogata al 31/12/2023 ai sensi dell'art. 3 Legge 05/08/2022 n. 118

Data **27 APR. 2023**

L'Ufficiale Rogante

L'Ufficiale Rogante

Avv. Gabriele Lucchini